

N°14/2024 r.g.



Tribunale Ordinario di Catanzaro

Sezione Prima Civile – Procedure concorsuali

Il giudice, dott.ssa Francesca Rinaldi,

letta l'istanza che precede depositata dal curatore in data 16.11.2024;

preso atto che il comitato dei curatori non è costituito;

letto l'art. 213, comma 6, c.c.i.i., ai sensi del quale *“Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.”*,

considerato che il curatore ha allegato che all'attivo della Liquidazione giudiziale sono stati acquisiti i seguenti beni: alberi di natale, giochi natalizi, luci di natale, arredi natalizi ed arredi in genere evidenziando la necessità *di procedere alla vendita degli indicati cespiti prima dell'approvazione del Programma di liquidazione in quanto dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori, per le ragioni che seguono: i beni da dover sottoporre a vendita sono alberi di natale, addobbi natalizi, luci natalizie, giochi e complementi di arredo per la casa che posso essere venduti solo in questo periodo, e cioè prima che giungano le festività natalizie e ciò anche per consentire ad eventuali grossisti interessati all'acquisto di poter a loro volta vendere l'intera merce ai diversi esercizi commerciali;*

ritenuto di dover condividere le motivazioni addotte dal curatore a sostegno dell'istanza in quanto le tempistiche di redazione ed approvazione del progetto di liquidazione potrebbero comportare un pregiudizio per i creditori;

rilevato, quanto alla stima dei beni, che il curatore ha evidenziato che il fallito, al momento del deposito in cancelleria della documentazione afferente la Società in liquidazione, ha depositato un inventario dei beni ancora in suo possesso, individuando il prezzo di vendita di ciascuno dei pezzi da sottoporre a liquidazione;

ritenuto, opportuno, procedere alla vendita al valore dei beni risultate dall'inventario sussistendo i presupposti per applicare il disposto dell'art. 216 c.c.i.i. ai sensi del quale *“La stima può essere omessa per i beni di modesto valore.”*;

ritenuto, altresì, che sussistano i presupposti – attesa l'urgenza di procedere con i tentativi di vendita in tempo breve attesa l'imminenza delle feste natalizie in quanto in caso di ritardo i

tentativi di vendita verosimilmente andrebbero deserti – per ridurre i tempi di pubblicità dagli ordinari 30 giorni ad 8 giorni come richiesto dal curatore (cfr. art. 216 c.c.i.i. 5 comma ai sensi del quale “*Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza*”);

p.q.m.

- autorizza il curatore a procedere alla vendita dei beni mobili indicati in istanza in via anticipata rispetto all’approvazione del programma di liquidazione;

- dispone che i tentativi di vendita siano effettuati con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche e che, attesa l’urgenza di provvedere alla vendita, i tempi di pubblicità siano fissati in 8 giorni.

Si comunichi.

Catanzaro, lì 18/11/2024

Il Giudice delegato
dott.ssa Francesca Rinaldi